



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

*Copia*

## **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 197 del 13-12-2019**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.**

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di dicembre alle ore 13:30, nella Residenza Comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e termini previsti, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cartechini Paolo</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>Pierantoni Manuele</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Mazza Fabio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Andreozzi Francesco</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TAMBURRINI STEFANIA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>A</b>
<b>Sagretti Monica</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

PRESENTI 4

ASSENTI 2

Assiste il SEGRETARIO GENERALE STEFANIA BOLLI

Il Presidente Paolo Cartechini nella sua qualità di SINDACO dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

ASSESSORATO  
UFFICIO PROPONENTE FINANZE BILANCIO E PATRIMONIO

Registro proposte 213

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO  
DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto il Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., il quale stabilisce, all'art. 13, l'istituzione anticipata, a decorrere dall'anno 2012, dell'imposta municipale propria (IMU), da applicare in tutti i comuni del territorio nazionale, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili disciplinata dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i. e, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati;

Visto l'art. 13, comma 1<sup>^</sup>, del citato D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011, il quale richiama, ai fini della disciplina dell'imposta municipale propria, gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i., in quanto compatibili;

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate tributarie: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinato a finanziare i servizi indivisibili prestati dal comune, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti;

Richiamata la deliberazione della Giunta municipale n. 115 del 23 maggio 2014, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta municipale ha designato, a partire dal 01<sup>^</sup> gennaio 2014, il responsabile del Settore Finanze-Bilancio e Patrimonio di questo Ente, Dott. Adalberto Marani, funzionario responsabile della gestione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dalle seguenti tre entrate tributarie comunali: 1) tributo per i servizi indivisibili (TASI), 2) imposta municipale propria (IMU), 3) tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 30 dicembre 2013, con la quale il Comune di Corridonia ha deliberato l'affidamento diretto "in-house providing" della gestione del servizio di accertamento, riscossione e controllo delle entrate tributarie e patrimoniali comunali alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", con decorrenza dal 01<sup>^</sup> gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2022, ed ha stipulato in data 27 luglio 2015, con la società "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale" il relativo contratto di servizio, registrato al repertorio delle scritture private dell'Ente al n. 848;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 28 gennaio 2019, con la quale sono state determinate le aliquote e la detrazione ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2019;



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

Tenuto conto che dall'imposta municipale propria dovuta per l'unità immobiliare avente la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo di Euro 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Atteso che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4<sup>^</sup>, del citato D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i.;

Evidenziato che è riservato allo Stato l'intero gettito dell'imposta dovuta sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", applicando alla base imponibile l'aliquota di base dello 0,76 per cento;

Evidenziato che il gettito derivante dall'aumento fino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dalla normativa sopra indicata è destinato interamente al comune;

Evidenziato, altresì, che il comune può diminuire fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dello 0,76 per cento prevista dalla normativa sopra indicata, ad esclusione degli immobili appartenenti alla categoria catastale "D", ed il relativo minore gettito è posto interamente a carico del Comune;

Considerato che l'imposta municipale propria può essere applicata soltanto sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9 e sulle relative pertinenze;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni amministrative, gli interessi moratori ed il contenzioso, si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta municipale propria riservata allo Stato sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, sanzioni ed interessi;

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata Legge n.214/2011 e s.m.i., i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applichi anche all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'AIRE, purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che la stessa non risulti locata oppure data in comodato d'uso;

Atteso che, ai sensi dell'art. 13, comma 12<sup>^</sup>, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i., il versamento dell'imposta, in deroga all'art. 52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3,

lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Dato atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Dato atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Ritenuto di confermare, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,46 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianozi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono risultare locati a terzi;

Dato atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00

(diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,50 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01° gennaio 2020, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Ritenuto di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, l'aliquota dello 0,90 per cento già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Ritenuto di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, la detrazione di Euro 200,00 stabilita dalla normativa sopra richiamata, già vigente nell'anno 2019, al fine di far fronte al sostenimento delle spese correnti per l'anno 2020, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, e che non influiscono, pertanto, sugli equilibri finanziari del bilancio di previsione dell'anno 2020;

Ritenuto di dover trasmettere, ai sensi dell'art. 13 del Decreto-Legge 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale propria per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, salvo il differimento di detto termine ultimo con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto l'art. 53, comma 16<sup>^</sup> della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni ed integrazioni, il quale stabilisce che il termine previsto per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.Pe.F. di cui all'articolo 1, comma 3<sup>^</sup>, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.Pe.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 1, comma 169<sup>^</sup>, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria per l'anno 2007), che testualmente recita: "169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1<sup>^</sup> gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

Preso atto che, alla data odierna, il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2020/2021/2022, da parte del Consiglio Comunale, è previsto per il 31 dicembre 2019;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), che costituisce uno dei tre tributi componenti l'imposta unica comunale (IUC);

Visto il vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Visto il vigente Statuto comunale;

#### PROPONE DI DELIBERARE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., sulle unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e sulle relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, che le utilizzano come abitazione principale, con riduzione del 50% della base imponibile, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

abituamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,60 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari e sulle relative pertinenze ubicate nel territorio comunale appartenenti alle categorie catastali "A" e "C", non aventi tutti i requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettera Oa), del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L.n.214/2011 e s.m.i., e senza la riduzione del 50% della base imponibile, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado residenti nelle suddette unità immobiliari ed iscritti all'Ufficio Anagrafe di questo Ente, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,60 per cento, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, decorre dalla data in cui i parenti in linea retta entro il secondo grado dei soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate acquisiscono la residenza nelle suddette unità immobiliari e risultano iscritti, sin dalla stessa data, all'Ufficio Anagrafe di questo Ente;

Di dare atto che, qualora il Comune di Corridonia confermi per gli anni successivi all'anno 2020, l'aliquota da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e sulle relative pertinenze, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado, imponibili ai fini di detta imposta, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, la documentazione sopraindicata, presentata al Comune di Corridonia e/o alla predetta società comunale dai richiedenti tale beneficio, rimane valida anche per gli anni successivi all'anno 2020;

Di confermare, ai sensi della normativa in premessa richiamata e per le motivazioni ivi indicate, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili

ubicati nel territorio comunale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di determinare, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,46 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e di promozione del territorio comunale per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono utilizzati per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi, per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna. Gli immobili oggetto dell'agevolazione non devono risultare locati a terzi;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,46 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "C" ubicati nel centro storico e dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, spetta ai soggetti passivi titolari degli immobili dianzi indicati, che presentino, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente la dichiarazione che gli immobili, di cui si chiede il godimento dell'agevolazione sopraindicata, sono dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, allegando copia del relativo contratto di locazione registrato presso l'Agenzia delle Entrate, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,50 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale aventi la categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, e sulle relative pertinenze, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa richiamata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,40 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili:

- 1) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, purchè pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di dare atto che l'aliquota dello 0,40 per cento, da applicare, con decorrenza dal 01^ gennaio 2020, sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; e sulle unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali e sulle relative pertinenze, possedute dai cittadini italiani pensionati non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che le stesse non risultino locate oppure date in comodato d'uso, spetta ai soggetti passivi titolari delle unità immobiliari dianzi indicate, che producano, per l'anno 2020, alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", entro il 31 dicembre 2020, e per gli anni successivi all'anno 2020, in caso di variazioni oppure in caso di nuova dichiarazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'I.R.Pe.F. relativa all'anno precedente a quello di riferimento, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in distribuzione presso la suddetta società comunale, debitamente compilato e sottoscritto, oppure altra idonea documentazione in possesso dei soggetti passivi richiedenti il beneficio, contenente le notizie richieste dalla

suddetta società comunale per il godimento dell'agevolazione sopra indicata, da fornire ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione di firma, ferma restando la validità, per l'anno 2020, in caso di assenza di variazioni dei requisiti necessari per il godimento di tale agevolazione, della documentazione già presentata alla società comunale fino alla data odierna;

Di determinare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota dello 0,90 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sulle seguenti tipologie di immobili ubicati nel territorio comunale:

- 1) immobili appartenenti alla categoria catastale "A" non adibiti ad abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 2) immobili appartenenti alla categoria catastale "C" non adibiti a pertinenze di abitazione principale e non utilizzati in comodato gratuito da parenti in linea retta fino al secondo grado e diversi dagli immobili ubicati nel centro storico ed utilizzati per lo svolgimento di attività sociali, culturali e/o di promozione del territorio comunale, per almeno 90 (novanta) giorni per anno solare anche non consecutivi e dagli immobili dati in locazione a terzi per lo svolgimento di attività commerciali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 7,00 (diconsi Euro sette/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, oppure per lo svolgimento di attività artigianali con l'applicazione di un canone di locazione al metro quadrato di superficie pari od inferiore ad Euro 4,00 (diconsi Euro quattro/00), al netto di I.V.A., se dovuta per legge, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;
- 3) immobili appartenenti alla categoria catastale "D", tranne i fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale "D10", da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa indicata e per le motivazioni ivi indicate, l'aliquota di base dello 0,76 per cento, già vigente nell'anno 2019, da applicare sugli immobili appartenenti alla categoria catastale "B", sui terreni agricoli e sulle aree edificabili ubicati nel territorio comunale, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di confermare, per l'anno 2020, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, ai sensi della normativa in premessa richiamata e per le motivazioni ivi indicate, la detrazione di Euro 200,00, già vigente nell'anno 2019, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

Di dare atto che le predette aliquote di imposta sono state considerate in sede di previsione di stima del gettito ordinario dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, e che non influiscono, pertanto, sugli equilibri finanziari del bilancio di previsione dell'anno 2020;

Di dare atto che il versamento dell'imposta, in deroga all'art.52 del citato D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, oppure tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art.17, in quanto compatibili;

Di trasmettere, ai sensi dell'art. 13 del citato D.L. n.201/2011, convertito, con modificazioni, dalla citata L. n.214/2011 e s.m.i, la deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'imposta municipale



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

propria per l'anno 2020 al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze, mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Di trasmettere copia della presente delibera alla società comunale "Corridonia Servizi s.r.l. unipersonale", per quanto di competenza;

Di dichiarare, mediante separata votazione, l'immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4<sup>^</sup>, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in considerazione del termine ultimo di approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del bilancio di previsione del Comune di Corridonia per gli anni 2020/2021/2022, previsto per il 31 dicembre 2019.

**Il Responsabile del Procedimento**  
*F.to Dott. Adalberto Marani*

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020.

-----  
-----  
-----  
-----

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA , DI LEGITTIMITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
*F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani*

-----  
-----  
-----  
-----

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

espresso dal Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 49, 1^ comma e 147 bis del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Corridonia, li 13-12-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
FINANZIARIO  
*F.to digitalmente Dott. Adalberto Marani*



# *Città di Corridonia*

*Provincia di Macerata*

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto il documento istruttorio, riportato in premessa alla presente deliberazione, ad oggetto IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2020. e predisposto dal Responsabile del Procedimento dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

Visto che ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati resi il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa ed il parere favorevole di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria;

Ritenuto, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Che la proposta di cui in premessa

### **E' APPROVATA**

E dichiara, inoltre, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
*F.to Paolo Cartechini*

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to STEFANIA BOLLI*

---

E' copia conforme all'originale.

Corridonia li, 18-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
*STEFANIA BOLLI*

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line nel sito istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 18-12-2019  
Corridonia li 18-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to STEFANIA BOLLI*

---

**ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-12-2019 perché dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. – D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO GENERALE  
*F.to STEFANIA BOLLI*